



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 70 – 08 MAGGIO 2023**

Udienza del 26 Aprile 2023

47.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ..omissis..

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano – Componente estensore

Con atto del 17/03/2023 la Procura Federale deferiva innanzi all'intestato Tribunale:  
il sig. ..omissis.., tesserato come allenatore del sodalizio ..omissis..: *per aver tenuto, nella sua qualità di allenatore, ripetuti comportamenti inappropriati ed inopportuni nei confronti di più giovani atlete minorenni, a lui affidate per le mansioni svolte, consistenti in ambigui abbracci, eccessivamente disinvolti e in commenti e apprezzamenti di natura sessista con espliciti riferimenti sessuali, tali da recare grave turbamento alle giovani e ai loro genitori e per i quali è stato sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, così violando i doveri connessi alla funzione svolta ed i principi etici federali ed arrecando disdoro alla FIPAV e al movimento pallavolistico nazionale tutto.*  
*In violazione degli artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. con le aggravanti di cui all'art. 102, lettere A e D, Reg. Giur.*

A fronte di tale deferimento Il Tribunale Federale con provvedimento del 23/3/2023 deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 26/04/2023 da tenersi in videoconferenza.

A detta udienza si collegava il rappresentante della Procura avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale esponeva il deferimento anche con riferimento alle difese spiegate dal Sig. ..omissis.. ed alle dichiarazioni da questi rese innanzi alla Procura, e concludeva per l'irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro; si collegava il sig. ..omissis.. assistito dal suo difensore avv. Gianmario Orecchioni, il quale contestava le accuse mosse nei



confronti del suo assistito, si riportava alla memoria difensiva depositata nel fascicolo della Procura ed insisteva sull'ammissione della prova per testi di cui alla Lista Testimoniale 2/5/2023

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e le difese dell'incolpato;

### **OSSERVA**

Il presente procedimento trae origine dalla richiesta di informazioni del 7/2/2023 formulata dall'A.G. delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, sulla persona del tesserato allenatore ..omissis.., iscritto nel registro degli indagati per gravi fatti di rilevanza penale.

Dalla suddetta segnalazione partiva l'inchiesta della Procura Federale che portava all'acquisizione delle deposizioni testimoniali rese ai propri genitori da tre delle ragazze minorenni che in qualche modo erano state oggetto delle "attenzioni" particolari del sig. ..omissis..; alle informative rese sull'incolpato da parte del presidente del sodalizio ..omissis.., ed infine alle memorie difensive del Sig. ..omissis.. ed alle sue dichiarazioni rese innanzi alla Procura.

All'esito dell'udienza del 26/4 u.s. il Tribunale rilevato che la prova per testi richiesta dal Sig. ..omissis.. non risultava articolata in specifici fatti su cui i testi avrebbero dovuto riferire, con propria ordinanza in pari data, concedeva termine all'incolpato fino al successivo 2 maggio, per integrare la lista testimoniale con una capitolazione delle specifiche circostanze su cui escutere i testimoni indicati, riservandosi all'esito di provvedere sull'ammissibilità della prova articolata.

Con nota del 2/5/2023 il difensore del sig. ..omissis.. articolava 22 capitoli di prova insistendo per l'ammissione del richiesto mezzo istruttorio.

Ciò premesso, questo Collegio, rilevato che i capitoli di prova articolati dall'incolpato sono inammissibili in quanto: in parte, riferenti fatti e circostanze non rilevanti ai fini della decisione, (capitoli: 1,2,3,7,8,10,11,12,15,16,17,18,20,21 e 22) in parte perché relativi a circostanze generiche oltre che inconferenti, (capitolo 19) in parte perché comportano valutazioni che non possono essere demandate ai testimoni, (capitoli: 9,13 e 14) ed in parte perché relativi a fatti non contestati (capitoli: 4,5 e 6); non ammette la prova per testi richiesta da parte incolpata.



All'esito dell'esame della copiosa documentazione in atti, pertanto, questo Tribunale in ordine ai fatti oggetto del deferimento della Procura, ritiene che sia emerso in modo incontestabile che il sig. ..omissis.. abbia avuto nei confronti delle atlete da lui allenate, un comportamento quanto meno non consono al ruolo da lui rivestito rivolgendo alle ragazze atteggiamenti di natura eccessivamente confidenziali che hanno ingenerato nelle stesse imbarazzo e tensione in svariate circostanze.

Ritenute pertanto accertate le violazioni alle norme disciplinari di cui all'atto di deferimento, decide di sanzionare l'incolpato come da dispositivo.

### **PQM**

Dispone la sanzione della sospensione del sig. ..omissis.. per mesi quattro dallo svolgimento di ogni e qualsiasi attività federale.

Così deciso in Roma il 4 Maggio 2023

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 maggio 2023

